

# Condizioni generali di fornitura

MQ 07/01



Edizione 1



Revisione 0



01/03/2017



pag. 1 di 2

1. I risultati di prova riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione consegnato nei Laboratori del CRSFA.
2. I Laboratori del CRSFA non hanno responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Committente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova.
3. I tempi di consegna dei Rapporti di Prova sono indicativi; sono definiti teoricamente sulla base della durata temporale della prova più lunga richiesta, salvo imprevisti tecnici di cui il Cliente sarà prontamente avvisato dal CRSFA.
4. Campioni in attesa di accettazione per motivi ascrivibili al Cliente (documentazione incompleta o richiesta non ben definita, morosità del Cliente, campione non conforme alle analisi richieste), subiranno ritardi nelle analisi e verranno conservati nei Laboratori per un periodo non superiore ai 20 giorni lavorativi. In caso di materiale deperibile (es. foglie di prunoidee, pomoidee, ortive, ecc...), destinato ad analisi fitopatologiche, i campioni verranno conservati per un periodo non superiore ai 7 giorni lavorativi.
5. I Laboratori del CRSFA, qualora espressamente richiesto dal cliente, fornisce indicazioni per la corretta esecuzione del campionamento, indicando norme e documenti di riferimento necessari e fornendo linee guida attraverso il mod. PO 06/01. Sarà altrimenti il cliente ad assumersi qualunque responsabilità sul campionamento.
6. La quantità di campione da consegnare durante l'accettazione dello stesso è funzione della tipologia di analisi richieste. In generale si consiglia di consegnare per le analisi di routine le seguenti quantità minime:  
per il laboratorio chimico  
- vino: per le analisi chimiche 750 mL, per le analisi residuali 500 mL  
- olio di oliva: 200 mL  
- prodotti ortofrutticoli: per le analisi residuali 1 Kg  
- acque: per le analisi chimiche e residuali 1 L, per le analisi microbiologiche 0,5 L in contenitore sterile  
- rifiuti/fanghi/terreni: per le analisi chimiche, residuali, microbiologiche 1 Kg.  
- foglie per analisi fogliare: min 40 foglie  
per il laboratorio fitopatologico  
- materiale vegetale: per le analisi virologiche 2 rami con foglie per piante arboree ed ornamentali, piante intere o foglie per piante ortive;  
per analisi micologiche e batteriologiche 1 pianta intera o parti di pianta  
- terreni: per le analisi nematologiche e micologiche 0,5 Kg  
- semi: 100 gr per semi di piccole dimensioni.
7. Per determinazioni diverse da quelle standard, la quantità di campione necessaria all'analisi verrà valutata nell'offerta formulata dal CRSFA o alla consegna, in accordo con il personale tecnico operante.
8. Al momento dell'accettazione saranno verificate: 1) l'integrità del campione; 2) la precisa identità dello stesso, 3) la presenza di quantità compatibili con le determinazioni analitiche richieste.
9. Il CRSFA non si assume nessuna responsabilità sulla rappresentatività dei campioni non prelevati dai propri operatori.
10. Si consiglia che i campioni, per i quali, da metodo di prova o da altre fonti, sia previsto il trasporto refrigerato, soprattutto con riferimento alle prove microbiologiche e alla determinazione delle sostanze organiche volatili, siano riposti in contenitori isolati termicamente muniti di mattonelle di ghiaccio (polaretti), per mantenere la temperatura nel campo di temperature da 4 a 10°C, fino all'arrivo in laboratorio. Mentre per altre tipologie di campioni il cliente sarà informato del raggiungimento di temperature critiche (a titolo indicativo 25°C per matrici alcoliche e olio di oliva e 35°C per le restanti).
11. Se la quantità del campione consente l'eventuale ripetizione di analisi, un'aliquota del campione di laboratorio triturato e omogeneizzato (AR) è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di legge.
12. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità; tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio del CRSFA.
13. I Laboratori del CRSFA conservano contro campioni (AC) solo in caso di prelievi ufficiali accompagnati da verbale effettuati da proprio personale tecnico, alla presenza del Cliente o di un suo rappresentante. Tale conservazione, salvo differenti disposizioni di legge, può essere richiesta per un massimo di 30 giorni dalla data del prelievo.
14. Il Cliente, decorso il tempo ultimo per la conservazione dei campioni nei Laboratori del CRSFA, si impegna al ritiro dei campioni ed al loro corretto smaltimento.
15. Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati all'attenzione del Responsabile Qualità del CRSFA (è possibile richiedere la procedura di gestione dei reclami del CRSFA e relativo modulo di registrazione).

# Condizioni generali di fornitura

MQ 07/01



Edizione 1



Revisione 0



01/03/2017



pag. 2 di 2

16. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal CRSFA per 4 anni, i Rapporti di Prova sono emessi in doppio originale uno consegnato al cliente ed uno archiviato dal CRSFA per un periodo 4 anni. Il Cliente ha facoltà di chiedere più copie in originale.

17. Per le analisi residuali, qualora siano riscontrati principi attivi diversi da quelli commissionati oppure dei picchi anomali, la loro presenza è segnalata preliminarmente a mezzo fax o e-mail e successivamente riportata nelle conclusioni al Rapporto di Prova. In particolare nel caso di picchi anomali, il CRSFA non fornisce alcun dato quali/quantitativo degli stessi.

18. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione dal parte del CRSFA. I Rapporti di Prova non possono essere riprodotti parzialmente e sono univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di identificazione del campione.

19. Il CRSFA informa la clientela della sussistenza di una convenzione con ACCREDIA, l'ente di accreditamento dei laboratori di prova. Qualora sia richiesta l'emissione del Rapporto di Prova su carta intestata con il Marchio ACCREDIA, il CRSFA e il Cliente si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni previste dai documenti di riferimento dell'Ente. In particolare il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accREDITAMENTO possono essere riportati quando il Rapporto di Prova contiene almeno un risultato di prova eseguita nell'ambito dell'accREDITAMENTO ottenuto dal laboratorio, inoltre non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto. L'accREDITAMENTO è l'attestazione del soddisfacimento da parte del Laboratorio dei requisiti espressi dai documenti di riferimento (vedi Manuale della Qualità); esso si riferisce alle prove e non al prodotto.

20. Di seguito illustriamo il significato dell'accREDITAMENTO ACCREDIA. ACCREDIA è un organismo di accREDITAMENTO dei laboratori di analisi. I Laboratori del CRSFA “Basile Caramia” sono accREDITATI da ACCREDIA al N. 0985 dal 14/10/2009. L'accREDITAMENTO rilasciato dal ACCREDIA è il riconoscimento formale della competenza dei Laboratori del CRSFA ad effettuare le prove per le quali il CRSFA ha richiesto e ottenuto l'accREDITAMENTO stesso. Le prove accREDITATE vengono registrate su schede rilasciate da ACCREDIA al CRSFA insieme al certificato di accREDITAMENTO. L'elenco aggiornato delle prove accREDITATE è disponibile a vista presso la Segreteria e l'Accettazione campioni del CRSFA e il cliente può richiederne copia in distribuzione non controllata. L'accREDITAMENTO comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accREDITATE e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025. Il CRSFA “Basile Caramia” ha stipulato una convenzione di accREDITAMENTO con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accREDITAMENTO. Con tale accREDITAMENTO ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accREDITAMENTO e sul sistema di gestione per la qualità dei Laboratori del CRSFA. Il marchio o il riferimento all'accREDITAMENTO non devono essere utilizzati dai clienti nella documentazione concernente un prodotto, a meno che non venga riportata copia del Rapporto di Prova.

21. Il CRSFA si impegna a pubblicizzare l'avvenuto accREDITAMENTO soltanto in riferimento alle prove per cui tale riconoscimento è stato concesso. Il CRSFA si impegna ad usare il marchio ACCREDIA e/o fare riferimento all'accREDITAMENTO, in accordo a quanto prescritto nel documento ACCREDIA RG-09. Il CRSFA sorveglierà l'applicazione dei requisiti esposti ai §§ 18 e 19, di cui sopra, e l'utilizzo del Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accREDITAMENTO da parte del Cliente.

22. Per altre condizioni non previste si fa riferimento alle leggi vigenti.

23. L'orario di sportello per l'accettazione dei campioni e il ritiro dei risultati è:  
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 15:00 alle 18:00.

24. Il CRSFA “Basile Caramia” è responsabile solo dei risultati contenuti nei Rapporti di Prova riferiti ai campioni analizzati. Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Bari.

Locorotondo (BA), 01 marzo 2017

Il Direttore del CRSFA

(Prof. Vito Nicola Savino)